#### COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania

#### DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30.3.1999

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20,35 nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato su determinazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

#### Risultano presenti all'appello:

	CONSIGLIERE		Pres.	Ass.
1.	CAVALLARO	LEONARDO	si	
2.	CAVALLARO	SEBASTIANO	si	
3.	FERLITO	ANTONINO	si	
4.	FINOCCHIARO	VINCENZO	si	
5.	GRASSO	GIOVANNI	si	
6.	LIVERI	ORAZIO	si	
7.	MARANO	GIUSEPPE	si	
8.	MAUGERI	SEBASTIANO	si	
9.	MUSUMECI	SALVATORE	si	
10.	PUGLISI	ROSA	si	
11.	RAPISARDA	AGNESE	si	
12.	RUSSO	ANTONINO	-	si
13.	RUSSO	ROSARIO	si	
14.	SAPUPPO	GIUSEPPE	-	si
15.	ZAPPALA'	ALFIO	si	

#### Presenti n. 13

Presiede il Sig. Finocchiaro Vincenzo, nella qualità di presidente, il quale constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale dr.Francesco Anastasi.

La seduta è pubblica

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Sigg: Puglisi R...Musumeci S.Grasso G.



#### IL PRESIDENTE

Prende in esame l'argomento all'ordine del giorno ed invita i consiglieri ad intervenire.

Il cons. Grasso G. lamenta la mancanza di tempo sufficiente per l'esame dell'argomento. Il cons. Russo Rosario per gli stessi motivi esposti dal collega consigliere di minoranza propone il rinvio. Detta proposta sottoposta a votazione ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13. Voti favorevoli n. 4 - Contrari n.8 - Astenuti 1 (Rapisarda A.)

Accertato, pertanto, che la proposta di rinvio della trattazione dell'argomento di cui trattasi è stata respinta, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di regolamento predisposta dall'Ufficio Ragioneria, Settore Tributi;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepita con l.r. 48/91, sulla proposta di deliberazione hanno espresso:

- -il responsabile del settore Ragioneria parere favorevole:
- -il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, parere favorevole;

Dato atto che la riunione della commissione consiliare convocata per il giorno 27.3.1999 è stata infruttuosa per mancanza del numero legale dei propri componenti;

Con 8 voti favorevoli - 4 contrari e n. 1 astenuto (Rapisarda A.)

#### **DELIBERA**

Approvare il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali che si compone di n. 15 e n. 4 tabelle, che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Allegato alla delibera di Consiglio

## COMUNE DI SANTA VENERINA Provincia di Catania

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.

Ufficio proponente: Uff. Ragioneria sett. Tributi

Amministratorre: Avv.Giuseppe D'Agostino

Windrizio e benit proposta:

Marko l'an a l'ance Decheut Legislativo religione de mandante de potesta manta de la Comuni;

Indto il Decreta Degisla kvola 472/97, integrata della impolare n. 1980/E del 10/0/1998, che detarmine il criteri l'application e calle sanzioni amministratione rellative;

Taylor de la constant de l'altri ne de l'altri de l'altri de l'altri de la constant de la consta

Considerata la opportunità di stabilire criteri uniformi e oggettivi di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie relative ai Tributi locali di competenza di questo Comune:

#### SI PROPONE

1) Approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie composto di n.15 articoli e dall'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.

	+++++++++++
Addi	
	L'ASSESSORE RELATORE
•	- may M Sterni-
X============	

A - SETTORE. Afford. Allonomici. A. finontion.  Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddet to Settore ESPRIME parere tecnico. FANORENOLE.
ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepita con L.R n.48/91 sulla proposta di cui all'oggetto.
Santa Venerina li $\frac{2.3}{3}/\frac{3}{9.9}$
B - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Il sottoscritto, nella sua qualità, di sensi dell'art.53 della legge 142/90, recepita con L/R. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto, ESPRIME parere. FAVO REVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Vinenino 23/3/99 Visto: ai sensi art 55 della legge 8.6.90 n.142, si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
S.Venerina, li
C- UFFICIO DI SEGRETERIA Il sottosritto, visti i suddetti pareri, ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, recepita con L.R. 48/91, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ESPRIME parere.
S. venerina li 23:3-1/14

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



#### COMUNE DI SANTA VENERINA Provincia di Catania

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

## 1 2 2 1

- INDICE
- Art. 1-Oggetto del regolamento
- Art. 2- Responsabile dell'imposta
- Art. 3- Autore della violazione
- Art. 4- Principio di legalità
- Art. 5- Criteri di determinazione della sanzione
- Art. 6- Concorso di violazioni e continuazione
- Art. 7- Contestazione della sanzione
- Art. 8- Irrogazione immediata
- Art. 9- Mancato o tardivo pagamento del tributo
- Art. 10- Ravvedimento
- Art. 11- Riscossione della sanzione
- Art. 12- Misure cautelari
- Art. 13- Cessione di azienda
- Art. 14- Sanzioni accessorie
- Art. 15- Disposizioni transitorie

#### Allegato A - Misura delle sanzioni

- Tabella 1 I.C.I. Imposta Comunale sugli immobili
- Tabella 2 I.C.I.A.P. Imposta Comunale Imprese, Arti e Professioni
- Tabella 3 Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubblihe Affissioni
- Tabella 4 T.O.S.A.P. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
- Tabella 5 TA.R.S.U. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani



## Art.1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.
- 2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. Le misure delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa, sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'art.2 del D.Lgs., 18 dicembre 1997 n.472.

#### Art.2 Responsabile dell'imposta

- 1. Il responsabile dell'imposta, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
- 2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge aplicabili per ciascun tributo comunale.




#### Art.3 Autore della violazione

- 1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
- 2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° Aprile 1998.
- 3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per la individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente al pagamento della sanzione.

#### Art.4 Principio di legalità

- l. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
- 2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
- 3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
- 4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art.7 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art.8 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.



## Art.5 Criteri di determinazione della sanzione.

- 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.
  - 2. La gravità della violazione è desunta:
- a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:
- 1) minima nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto;
- 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo dovuto;
- 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo. La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art.10.
- b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:
- 1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, ridotta di 1/3 qualora la stessa denuncia sia comunque presentata con ritardo superiore a trenta giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- 2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;
- 3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di 1/5, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il

trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

- 3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:
- a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
- b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

- 4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano avere già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.
- 5. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
- 6. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui al precedente comma 5.
- 7. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 7(Contestazione delle sanzioni), 8 (Irrogazione immediata), 9 (Mancato o tardivo pagamento del tributo) o 10 (Ravvedimento), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le



modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

8. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

## Art.6 Concorso di violazioni e continuazione

- 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.
- 2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
- 3. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma, è aumentata della metà.
- 4. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.



## Art.7 Contestazione delle sanzioni.

- 1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonchè dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
- 2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
- 3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:
- a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
- b) produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate mofica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate:
- c) proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'art.18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.



## Art.8 Irrogazione immediata

- 1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
- 2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.
- 3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.
- 4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.



#### Art.9 Mancato o tardivo pagamento del tributo.

- 1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
- 2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo e il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.
- 3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art.8(Irrogazione immediata), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.
- 4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è statao tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

#### Art.10 Ravvedimento


- 1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- b) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla omissione o dall'errore, c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè degli interessi.
- 3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

## Art.11 Riscossione della sanzione

- 1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
- 2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a lire 20.000 (ventimila) in applicazione dell'art.17, comma 88 della Legge 15 maggio 1997, n.127.
- 3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta su richiesta dell'interessato che si trovi in comprovate codizioni economiche disagiate. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.
- 4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.
- 5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.



#### Art.12

- 1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
- 2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie difensive e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, la istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

#### Art.13 Cessione di azienda

- 1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
- 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.
- 3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'Ente entro il termine predetto.



#### Art.14 Sanzioni accessorie


- 1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'art.21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
- 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

#### Art.15 Disposizioni transitorie

- 1. I procedimenti in corso alla data del 1º Aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,n.472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.
- 2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono appplicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi del'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997.n.446, che risultino con gli stessi incompatibili.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni, nonchè la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente secondo comma.



## MISURA DELLE SANZIONI



I.C.I.

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

	SANZIONE		
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1º aprile 1998	
ONESSO VERSAMENTO DELL'IM-	20% dell'imposta non ver- sata (comma 1)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lys. 18 dicembre 1997, n. 471)	
TARDIVO VERSAMENTO DELL'IM-	20% dell'imposta tardiva- mente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1)	30% dell'infiposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	
OMUSSA PRESENTAZIONE DELLA DE-	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 100% al 200% del tri- buto dovuto, importo mi- nimo La. 100.000 (com- ma 1)	
TARLYVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicem- bre 1997, n. 472)	
DENUNCIA INFEDELE	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta all'8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre.1997, n. 472	
ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTALIZZATION CONTROL CON	Da L. 20.000 a L. 200.000 (comma 3)	Da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1; lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	

ulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale e cio da valere sia per la disciplina previgente sia per quella vigente.

Tabella 2

#### I.C.I.A.P.

## IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

(art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

<u> </u>	<del></del>		
	SANZIONE		
VIOLAZIONE.	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1º aprile 1998	
OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	20% deil'imposta non ver- sata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)	
TARDIVO VERSAMENTO DELL'IM- POSTA	20% dell'imposta tardiva- mente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta ferdivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DE- NUNCIA	50% dell'imposta (com- ma l)	Dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo L. 200.000 (comma 1)	
TARDIVA IPESENTAZIONE DELLA DENUNCI.	20% dell'imposta, ridotta al 5% se il ritardo non supe- ra i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicem- bre 1997, n. 472)	
DENUNCIA RIFEDELE	50% della differenza tra l'imposta dovuta e liqui- data (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472	
RRORE FORMALE, NON INCIDENT TE SULL'AMMONTARE DELL'IM- POSTA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	Da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 3), ridotta a.L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	

Sulle somme dovute si applicano gii interessi nella misura del tasso legaié e cio da valere sia per la disciplina previgente sia per quella vigente.




Tabella 3

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 23, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

	SANZIONE	
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1º aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO DELL'IM- POSTA	20% dell'imposta o del di- ritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13. commi 1 e 2. D.Lgs. 18 dicembre 1997. n. 471)
TARINIO VERSAMENTO DELL'IM-	20% dell'imposta o diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	30% dell'imposta tardiva- mente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
OMESTIA PRESENTAZIONE DELLA DI- CHI TRAZIONE	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (com- ma l)	Dal 100% al 200% dell'im- posta o diritto dovuti, im- porto minimo L. 100.000 (comma 1)
TARINUA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se, presentata entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	12,5% se è presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicem- bre 1997, n. 472)
DENUBRIIA INFEDELE POR POR PRINCE PRI		Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta all'8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA  DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA  DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA  DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMONTARE DELL'AMMON	io at the annual to	Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale e cio' da valere sia per la disciplina previgente sia per quella vigente.

ALITECATO A

Tabella /

#### T.O.S.A.P.

### TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

	SANZIONE		
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1º aprile 1998	
OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa non versata (art. 13. commi 1 e 2. D.Lgs. 18 dicembre 1997. n. 471)	
TARDIVO VERSAMENTO DELLA TASSA	20% della tassa dovuta (comma 2), ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3)	30% della tassa cardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	
OMESSA PPESENTAZIONE DELLA DE- NUNCI.	100% della tassa dovuta (comma l)	Dal 100% al 200% della tas- sa dovuta, importo mini- mo L. 100.000 (comma l)	
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	100% della tassa dovuta (comma l), ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni	12.5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicem- bre 1997, n. 472)	
DENUNCIA INFEDELE	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al- 1'8,33% se la regolarizza- zione avviene entro i ter- mini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 di- cembre 1997, n. 472	
ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELLA TASSA		Da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 2), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione paravviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)	

Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale e cio da valere sia per la disciplina previgento sia per quella vigente.

200

ALLEGATO A

Tabella

## TA.R.S.U.

## TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

. (art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

	SANZIONE	
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1º aprile 1998
OFFESSA PRESENTAZIONE DELLA PENUNCIA	50% del tributo complessi- vamente dovuto (com- ma l)	Dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	20% se presentata con ri- tardo superiore al mese, ridotta al 5% se presen- tata entro un mese, pri- ma dell'accertamento (comma 1)	12.5% se presentata entro 30 giorni (art. 13. c. 1. lett. d), D.Lys. 18 dicem- bre 1997, n. 472)
DESUNCIA INFEDELE	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella li- quidata, se la denuncia è infedele per oltre 1/4 della tassa dovuta (com- ma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta all'8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13. c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERFORE FORMALE	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	Da L. 50.000 a L. 500.000 (comma 2), ridotta a L. 6.250 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale e cio" da valere sia per la disciplina previgente sia per quella vigente.

C.C.n..!..del 30.3.1999

Il presente atto, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

residente enzo Finocchiaro

Il Consigliere anziano

Dott. Antonino Ferlito a

wwwoker HI - liter

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale dal 194.1999. al .02..4.1999..... per n. 15 giorni consecutivi con il numero 174

Il Segretario Comunale Dott..Frances

del registro delle pubblicazioni e che contro la stessa non

sono stati presentati reclami.

Dalla residenza municipale 10/05/99

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune dal .18..4.1999 al .2.5.1999 per n. 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 11 l.r. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Dalla residenza municipale 11-5-99

IL SEGRETA COMUNALE

#### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO....

-Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

-Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte del CO.RE.CO: dell'atto (Art. 18, comma 6)

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19 comma 1 e 2), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento):

-Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :

art. 16 L.R. 44/91

art.12, 2 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale.....

Il Segretario Comunale

CORECO Set. Centrale

fi attesta che il Coreco nella reduta del 20-5-99

non he riscontrato vist di lleghinità con decisione

n. 4610/4144

He Disjente Seperiore

Filo Ileggibile